



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FERIALE PROMISCUA

Il Giudice, dr. Mario CODERONI, a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza del 31.08.2020,

sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da

con l'Avv. FUSILLO ALESSANDRO,

RICORRENTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI,**

RESISTENTI CONTUMACI

OSSERVA

Premesso che le vicende fattuali narrate in ricorso risultano pienamente riscontrate dalla documentazione prodotta, in punto di diritto appaiono fondate le deduzioni del ricorrente in ordine alla contrarietà a principi e norme costituzionali della previsione di cui all'art. 93, comma 1bis, del Codice della Strada, come introdotto dal D.L. n. 113, del 4.10.2018 (c.d. Decreto Sicurezza, convertito, con modificazioni dalla L. n. 132 dell'1.12.2018) ed alla conseguente illegittimità dei provvedimenti sanzionatori amministrativi irrogati ai danni del sig.

La norma citata, come modificata dal Decreto sicurezza, così stabilisce: «*1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.*

1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva,



nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente».

La *ratio* del divieto di cui al comma 1-bis – come si evince anche dalla sua collocazione sistematica, nel capo relativo alle misure di contrasto alla criminalità mafiosa – è stata correttamente individuata dalla dottrina nella finalità di punire condotte elusive dell'imposizione fiscale sulla circolazione degli autoveicoli, onde evitare che, tramite intestazioni fittizie o di comodo, soggetti che risiedono ed operano stabilmente in Italia, si sottraggano all'applicazione della normativa fiscale e non, relativa alla circolazione dei veicoli (in particolare, il pagamento delle imposte di bollo e gli oneri di assicurazione RCA). È allora evidente che la previsione delle uniche eccezioni elencate nel comma 1-ter (veicolo concesso in leasing da società avente sede all'estero o veicolo aziendale, concesso in comodato ad un dipendente di impresa estera), determina la sanzionabilità di numerose altre condotte che non sono affatto fraudolente e che, anzi, appaiono perfettamente lecite e rispondenti ad esigenze meritevoli di tutela.

E la fattispecie oggetto del presente ricorso costituisce esempio lampante di tale conclusione: il sig. _____, cittadino britannico residente stabilmente nel Regno Unito, è venuto in Italia nel mese di luglio del corrente anno per trascorrervi un periodo di vacanze. Dovendosi recare in Sardegna in aereo ed avendo comunque l'esigenza di avere la disponibilità di un veicolo presso il luogo di villeggiatura, ha affidato l'autovettura Land Rover di sua proprietà (e, dunque, regolarmente e legittimamente immatricolata in Inghilterra, doc. 2 allegato al ricorso) al sig. _____ affinché la conducesse, via terra e poi sul traghetto, in Sardegna (cfr. lettera di affidamento, doc. 3 allegato al ricorso); tuttavia, in data 8 luglio 2020, mentre si recava a Civitavecchia per imbarcarsi sul traghetto destinazione Olbia, il sig. _____ veniva fermato sull'autostrada A12 da una pattuglia della Polizia Stradale, che gli contestava la violazione al succitato art. 93, comma 1bis CdS, trattandosi di cittadino italiano, residente in Italia da più di 60 giorni, ma alla guida di un veicolo immatricolato all'estero; la pattuglia irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria



di 712 euro e, inoltre, disponeva il sequestro del libretto di circolazione, trasmettendolo alla Motorizzazione Civile di Roma e designava lo stesso quale custode del veicolo, che veniva poi ricoverato presso un garage in Sardegna.

Vani risultavano i successivi tentativi del sig. di rientrare in possesso del libretto di circolazione e, dunque, nella libera disponibilità del proprio veicolo.

Ebbene, non è chi non veda come la fattispecie in esame formalmente rientri nell'ambito delle condotte punibili ai sensi del comma 1bis e non possa essere ricondotta alle ipotesi di deroga previste dal comma 1ter, sicché, in base ad una rigida applicazione formale della norma, la contestazione sollevata dalla Polstrada risulterebbe in astratto corretta (salvo quanto si dirà più avanti a proposito della possibilità di adottare un'interpretazione adeguatrice della norma).

D'altro lato, è altrettanto evidente come la vicenda non possa rivestire alcun carattere di illiceità, né essere ricondotta ad un intento fraudolento che la legge mira a perseguire; infatti, il veicolo è legittimamente immatricolato all'estero, in quanto di proprietà del sig.

cittadino e stabilmente residente nel Regno Unito; la circostanza che ha portato alla circolazione del veicolo sul territorio italiano, condotto dal sig. , risponde alla mera esigenza che il sig. aveva di ottenere la disponibilità del veicolo per il periodo di villeggiatura, non potendolo però portare personalmente sul luogo di vacanza; la guida del veicolo da parte del sig. è stata dunque meramente occasionale, non potendo dare luogo ad alcuna elusione delle normative fiscali in materia.

In altre parole, la vicenda, vista nel suo complesso, non costituisce altro che espressione dei diritti di proprietà – e della conseguente facoltà di disporre liberamente dei propri beni – e di libera circolazione sul territorio. Diritti che risultano irrimediabilmente compromessi, nel caso di specie, dall'applicazione (corretta, a stretto rigore formale) dell'art. 93 comma 1bis del Codice della Strada.

Che la norma pecchi di oggettiva irrazionalità, sottoponendo a trattamento diverso condotte sostanzialmente analoghe e giungendo – per una eterogenesi dei fini – a sanzionare condotte pienamente lecite e meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, lo si capisce bene laddove si pensi che, nella fattispecie in esame, sarebbe bastato che il sig. affidasse il veicolo ad un altro cittadino straniero, o, comunque, ad un soggetto non residente in Italia da più di 60 giorni, per non incorrere in alcuna sanzione; così come appare all'evidenza irragionevole ed ingiustamente discriminatorio, differenziare i casi di veicolo di proprietà di una società estera e quello di veicolo di proprietà di una persona fisica straniera e residente all'estero, che



pure potrebbe avere la necessità o l'interesse di affidarlo (magari solo occasionalmente come in questo caso), ad un residente in Italia.

Tale irragionevolezza della norma costituisce violazione del criterio riconducibile all'art. 3 della Costituzione, come più volte chiarito dalla Corte delle Leggi, e determina altresì una lesione di diritti fondamentali della persona, garantiti dalla stessa Costituzione o da norme di rango europeo ed internazionale, quali il diritto di proprietà ed il diritto di libera circolazione. A quest'ultimo proposito è bene evidenziare che, in base all'accordo di recesso sottoscritto tra il Regno Unito e la UE in data 18.10.2019, è previsto che, per il periodo transitorio dall'1.02.2020 al 31.12.2020, ai cittadini britannici continuino ad applicarsi le normative dell'Unione Europea (artt. 126 e 127 dell'Accordo), ivi compreso, ovviamente, il diritto di libera circolazione sui territori degli Stati appartenenti all'UE.

Inoltre, analoghi diritti, con più specifico riferimento alla circolazione tramite veicoli, sono sanciti e garantiti dalla Convenzione internazionale sulla circolazione dei veicoli, sottoscritta in data 8.11.1968, e ratificata in Italia con la Legge n. 308 del 1995; vengono in rilievo, in particolare, le disposizioni dell'art. 3, comma 3, secondo cui: *«le Parti contraenti saranno tenute ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli ed i rimorchi che soddisfano alle condizioni definite dal capitolo III della presente Convenzione ed i cui conducenti soddisfano alle condizioni definite dal capitolo IV»*; all'art. 1, lettera b), si rinviene poi la definizione circolazione internazionale sul territorio di uno Stato, che si verifica quando il veicolo: *«i) appartiene ad una persona fisica o morale che ha la propria residenza fuori di detto Stato; ii) non è immatricolato in detto Stato; iii) e vi è temporaneamente importato»*; definizione che perfettamente si attaglia al caso di specie.

Sanzionare la circolazione del veicolo legittimamente immatricolato all'estero, sulla sola base del fatto che alla guida – peraltro temporanea – vi sia un soggetto diverso dal proprietario, e che ha residenza stabile in Italia, significa, in concreto, comprimere tale facoltà di libera circolazione, essendo diverse le ipotesi in cui il proprietario possa avere l'esigenza di affidare occasionalmente il veicolo ad un terzo e che, però, non rientrano nelle deroghe al divieto di cui all'art. 93 comma 1ter CdS (si pensi ai casi in cui il proprietario chieda ad un'altra persona di guidare il veicolo perché è stanco o vittima di infortunio o, addirittura, perché ha bevuto alcolici, onde evitare di incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 186 CdS; o anche alle ipotesi di veicolo detenuto da un'autofficina per riparazioni o da un garage/parcheggio per il deposito, ove il detentore – residente in Italia da più di 60 giorni – abbia la necessità di farlo circolare su strada, ad esempio per verificarne malfunzionamenti o



difetti o valutare l'efficacia delle riparazioni effettuate, o, in caso di custodia presso un garage/parcheggio, per trasferirlo o anche soltanto riconsegnarlo al proprietario nel luogo in cui si trova).

A fronte del rilevato contrasto di una norma nazionale con i principi costituzionali, nonché con la normativa dell'Unione Europea, le opzioni per la giurisprudenza sono due: o adottare una interpretazione della legge che la adegui ai precetti costituzionali ed europei, oppure disapplicare la legge stessa, o, comunque, l'atto amministrativo emesso sulla base di detta legge.

In questa sede cautelare non è tuttavia necessario optare espressamente per una delle due alternative, essendo sufficiente valutare, ai fini del *fumus boni iuris*, che il risultato a cui si perviene in entrambi i casi è quello di ritenere la sanzione applicata nel caso di specie illegittima e, come tale, soggetta ad annullamento, con conseguente restituzione al titolare del libretto di circolazione ed anche della libera disponibilità del veicolo.

Il *periculum in mora* del 700 è chiaramente ravvisabile nel fatto che il pregiudizio incide, come detto, su diritti fondamentali della persona, come tali non pienamente risarcibili per equivalente; quanto alla imminenza ed attualità del danno, la stessa è determinata dal fatto che il ricorrente è cittadino straniero residente all'estero, che ha necessità, in vista dell'ormai prossimo termine del periodo di vacanza, di rientrare in patria, da dove gli risulterebbe molto più difficoltoso e disagiavo tutelare i propri interessi e far valere i propri diritti nella vicenda in esame; senza contare che, rientrando in Inghilterra privo del proprio veicolo (o, comunque, con il veicolo senza il libretto di circolazione), subirebbe una illecita compressione alla propria libertà di movimento, oltre che al suo diritto di proprietà.

Sulle spese di lite, si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione (o meglio, per non disporre il rimborso in favore del ricorrente, essendo i resistenti rimasti contumaci), tenuto conto della complessità giuridica della vicenda, e del fatto che, come già evidenziato, l'irrogazione della sanzione da parte dei competenti organi di Polizia risulta formalmente corretta, in base ad una applicazione testuale della norma, che peraltro è di recente introduzione e non ha ancora avuto una sufficiente prassi applicativa né una adeguata elaborazione giurisprudenziale.



P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.,

- ordina, in via d'urgenza, al Ministero dell'Interno ed al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nelle competenti articolazioni territoriali – e, per essi, a qualunque autorità detenga materialmente il documento – lo svincolo del libretto di circolazione del veicolo Land Rover Defender, _____, e la sua immediata restituzione al legittimo proprietario, sig.

- per l'effetto, ordina alle predette autorità – e a qualunque altra autorità e Forze dell'Ordine demandate al controllo della circolazione stradale – di autorizzare la libera circolazione del predetto veicolo sul territorio italiano, sospendendo, in via provvisoria, qualsiasi vincolo (fermo o sequestro) eventualmente apposto su di esso ai sensi dell'art. 93 Codice della Strada;

- nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, in data 31/08/2020.

Si comunichi.

Il Giudice
Dr. Mario CODERONI

